

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-6553 del 21/12/2022 |
| Oggetto | RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR). DITTA: MUTTI SPA. PRATICA:PR04A0057. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-6875 del 21/12/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Gestione Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2015/822048 del 11/11/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 CO.PAD.OR SOC.AGR.COOP, c.f. 92013680340, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Collecchio (PR), località Collecchiello, ad uso industriale e igienico ed assimilati (antincendio), con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 4651/05/05/2010 (cod. pratica PR04A0057);
- la ditta CO.PAD.OR SOC.AGR.COOP, ha costituito l'importo di euro 8.850,66 a titolo di deposito cauzionale in data 21/11/2005 sul c/c n. 00367409 successivamente integrato con l'importo di euro 991,77 in data 21/05/2010 sul c/c n. 00367409;
- con domanda PG/2021/23887 del 15/02/2021, la società MUTTI SPA, c.f. 02758310342, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica PR04A0057 a seguito di una fusione mediante incorporazione nella precedente società titolare della concessione;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27/e dell'art. 28, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale e igienico ed assimilati (antincendio);

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo dal corpo idrico sotterraneo Conoide Taro-Parola codice 0072ER-DQ1-CL, in stato quantitativo buono, risulta compatibile con il Piano di Gestione;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 27/10/2022, la somma pari a 10.897,81 euro, a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR04A0057 e allo svincolo del deposito versato da CO.PAD.OR SOC.AGR.COOP c.f. 92013680340;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a MUTTI SPA, c.f. 02758310342, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica PR04A0057, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 4 pozzi, di seguito denominati "Pozzo Ovest", "Pozzo Sud", "Pozzo Nord" e "Pozzo antincendio", aventi rispettivamente le seguenti profondità: 105,9 m , 103 m , 97,5 m e 51,5 m;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Collecchio (PR), strada consortile, su terreno di proprietà del concessionario, censito ai fgg. n. 7 e 10, mapp. n. 42 e 185; coordinate UTM ED50: "Pozzo Ovest" x: 596196 ; y: 4958580; "Pozzo Sud" x : 596318 ; y: 4958614; "Pozzo Nord" x: 596281 ; y: 4958658; "Pozzo antincendio" x: 596098 ; y: 4958337.
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e antincendio;

- portata massima di esercizio relativo all'uso industriale pari a l/s 190, portata massima di esercizio relativo all'uso antincendio pari a l/s 28;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.980.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2031;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/12/2022;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 10.897,81 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 10.897,81 euro;
 6. di comunicare alla Regione Emilia Romagna che sussistono i presupposti per lo svincolo del deposito pari ad euro 9.842,43, costituito in data 21/11/2005 e 21/05/2010 da CO.PAD.OR SOC.AGR.COOP ;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata/raccomandata AR e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini dello svincolo del deposito cauzionale;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a MUTTI SPA, c.f. 02758310342 (cod. pratica PR04A0057).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

| Identificativo del Pozzo | Pozzo Ovest | Pozzo Sud | Pozzo Nord | Pozzo Antincendio |
|--------------------------|----------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Profondità (m) | 105.9 | 103 | 97.5 | 51.5 |
| Diametro (mm) | 700 / 350 | 400 / 300 | 400 / 300 | 400 |
| Potenza pompa (kW) | 44 | 44 | 25 | 22 |
| Posizione dei filtri (m) | 62-66 68-80 88-94 | 26-32 34-36 37-40 43.5-47.5 63-65 71-73 75.5-78.5 91-94 | 28-38 40-50 72-81 92-97 | 16-17 23-49 |

2. L'opera di presa è sita in Comune di Collecchio (PR), strada consortile, su terreno di proprietà del concessionario alle seguenti coordinate e catasto:

| Coordinate UTM ED 50 | X | Y |
|----------------------|--------|---------|
| Pozzo Ovest | 596196 | 4958580 |
| Pozzo Sud | 596318 | 4958614 |
| Pozzo Nord | 596281 | 4958658 |
| Pozzo Antincendio | 596098 | 4958337 |

| Catasto | Foglio | Mappale |
|-------------------|--------|---------|
| Pozzo Ovest | 7 | 42 |
| Pozzo Sud | 7 | 42 |
| Pozzo Nord | 7 | 42 |
| Pozzo Antincendio | 10 | 185 |

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. L'utilizzo della risorsa idrica nell'ambito dello stabilimento Mutti S.p.A. di Collecchio, si attua in particolare nei seguenti processi di lavorazione: scarico, lavaggio e trasporto della materia prima verso le linee di lavorazione; sterilizzazione e raffreddamento prodotto; lavaggio impianti e locali.
2. Il prelievo di risorsa idrica ad uso industriale è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 190 e 28 l/s ad uso antincendio e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.980.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, in particolare: il pozzo sud, il pozzo ovest e il pozzo nord vengono impiegati durante la campagna di trasformazione (luglio – settembre). Per la restante parte dell'anno il pozzo ovest, nord e quello sud sono utilizzati, in alternanza, per le fasi di rilavorazione del prodotto.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Taro-Parola, codice 0072ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 10.897,81 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 10.897,81 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere e rinnovare le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.